

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di
gestione del servizio pubblico locale**

(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)

INDICE

PREMESSA	3
INFORMAZIONI DI SINTESI	4
SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO	6
A.1 -Contesto giuridico	6
A.2 -Indicatori di riferimento e schemi di atto	8
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	11
B.1 -Caratteristiche del servizio.....	11
SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	16
C.1 -Specificazione della modalità di affidamento prescelta.....	16
C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti	16
SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA	19
D.3 Esperienza della gestione precedente	23
D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio	23
SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ	24
E.1 - Piano economico-finanziario	24
E.2 - Monitoraggio	24
CONCLUSIONI	25

PREMESSA

La presente relazione è finalizzata a ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, c. 2-3, del d.lgs.23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" – secondo cui:

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Il Comune di Ostellato detiene la quota dell'8,36% della società SECIF S.r.l. Si tratta di società a responsabilità limitata con sede legale in Argenta (FE) Via Vianelli, 1, che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali e funerari, amministrativi, operativi oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici cimiteriali e del verde di pertinenza.

Il capitale di SECIF è interamente pubblico e, oltre al Comune di Ostellato, partecipano: il Comune di Argenta per il 60,45%, attraverso Soelia S.p.a. totalmente partecipata dal Comune stesso; il Comune di Portomaggiore per il 12,54%, il Comune di Fiscaglia per il 12,36%; il Comune di Molinella per il 6,29%, attraverso la società Molinella Futura S.r.l. totalmente partecipata dal medesimo Comune.

I precedenti contratti stipulati tra il Comune di Ostellato SECIF S.r.l. hanno riguardato i seguenti servizi:

- esercizio di servizi funerari e cimiteriali,
- gestione delle luci votive,
- manutenzione ordinaria, pulizia e custodia delle aree cimiteriali

Nella trattazione che segue sono descritti i contenuti previsti dal citato dall'art. 14, c. 2-3, del d.lgs.23 dicembre 2022 n. 201, secondo l'articolazione dello **schema tipo di relazione sulla scelta della modalità di gestione** pubblicato da ANAC nella sezione dedicata alla **Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** (<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica#p3>).

Non è richiesta la *Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, comma 2*, in quanto si tratta di affidamenti diretti a società in house di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione servizi funerari e cimiteriali comprendente: • esercizio di servizi funerari e cimiteriali, • gestione delle luci votive, • manutenzione ordinaria, pulizia e custodia delle aree cimiteriali
Importo dell'affidamento	2.043.653 euro (1)
Ente affidante	Comune di Ostellato Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE) C.F. 00142430388
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)*
<u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u>	• Codice fiscale: 01565360383 • Denominazione organismo <i>in house</i>: SECIF Srl • Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»): Comune di Ostellato 8,36% • Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge: No • Indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo <i>in house</i>: No • Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: Presente • Indicazione della presenza di Patti parasociali: Presenti • Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata: Presente • Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile: Nessuna ulteriore attività • Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria(si/no): No
Durata dell'affidamento	Indicare il numero di anni, specificando la data prevista di inizio: 5 anni rinnovabile di altri 5 anni; data prevista di inizio febbraio 2025
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il territorio comunale di Ostellato conta 7 cimiteri: Ostellato (capoluogo), Dogato, S. Giovanni, Alberlungo, Libolla, Rovereto e Medelana. La popolazione residente al 31/12/2023 è di 5.590 abitanti

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Marco Zanoni
Ente di riferimento:	Comune di Ostellato
Area/servizio:	Settore Tecnico
Telefono:	0533 683900
E-mail/PEC	m.zanoni@comune.ostellato.fe.it comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
Data di redazione	3 Febbraio 2025

(1) L'importo indicato si riferisce al valore stimato dell'affidamento al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto. Il primo comma dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che: *"Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi."* Per stimare il fatturato totale del concessionario si è preso a riferimento il dato dalla voce *"Ricavi delle vendite e prestazioni"* (anno 2023) che assomma a € 2.188.880 desunto dalla relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2024. Detto importo indica il fatturato globale della società verso tutti i comuni. Per ottenere l'importo stimato per il solo Comune di Ostellato l'importo è stato parametrizzato percentualmente sulla base della popolazione al 31/12/2023 come rappresentato in sintesi nella tabella che segue.

Socio	Comune	% Capitale sociale	Popolazione (31/12/2023)	Incidenza % del servizio in rapporto alla popolazione	Ripartizione ricavi delle vendite e prestazioni (2023)
Soelia S.p.A.	Argenta	60,45%	21.110	33,58%	735.012
Comune di Portomaggiore	Portomaggiore	12,54%	11.996	19,08%	417.679
Comune di Ostellato	Ostellato	8,36%	5.590	8,89%	194.634
Comune di Fiscaglia	Fiscaglia	12,36%	8.461	13,46%	294.597
Molinella Futura S.r.l.	Molinella	6,29%	15.709	24,99%	546.959
Totale		100,00%	62.866	100,00%	2.188.880

Infine, per ottenere il valore complessivo della concessione del Comune di Ostellato, l'importo ripartito è stato moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto, pari a 5 anni, sommato all'importo per l'opzione di rinnovo di altri 5 anni, sommato all'importo per un'eventuale proroga di sei mesi, ottenendo l'importo complessivo di € 2.043.653.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 -Contesto giuridico

Indicare sinteticamente la disciplina regionale e locale a valle della normativa europea e nazionale, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento: principali leggi regionali, regolamenti, atti amministrativi (ad es. delibere della giunta regionale) e documenti di pianificazione che regolano il servizio, inclusi gli atti adottati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali.

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere n. AS883 del 12/10/2011 e per la illuminazione votiva cfr. Consiglio di Stato n. 1784 del 2011).

Normativa dell'Unione Europea

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/C, al Considerando 5, ribadisce la piena libertà per le amministrazioni pubbliche nell'organizzare i servizi e le attività di proprio interesse secondo le modalità operative e gestionali ritenute più adeguate.

Nello specifico, la giurisprudenza europea consente la gestione diretta in house del servizio pubblico da parte dell'ente locale alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del c.d. "controllo analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

La relazione tra Amministrazione affidante e società affidataria è solo apparentemente tra soggetti diversi, in virtù di una serie di vincoli che legano stazione appaltante ed ente affidatario che fanno sì che gli obiettivi strategici e le decisioni più significative relative alla vita della società siano definiti dall'Amministrazione che esercita il controllo. L'*in house providing* si pone quindi come una forma di autoproduzione di un servizio che l'amministrazione, anziché assumere su di sé, affida ad un organismo sul quale esercita pieno potere di direzione e controllo.

Tale affidamento, che si risolve in una deroga alle regole dell'evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo solo in presenza di precisi elementi, enucleati per la prima volta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella c.d. sentenza Teckal del 18 novembre 1999. La Corte in particolare ha affermato: *"La direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, è applicabile ove un'amministrazione aggiudicatrice, quale un ente locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale - ipotesi che non ricorre nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona da esso giuridicamente distinta un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano, un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice o meno".*

Sul quadro così delineato, interviene la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici che contiene la prima disciplina relativa agli affidamenti in house e all'art. 12 par. 1 stabilisce che la normativa sull'evidenza pubblica ivi dettata non si applica in presenza di tre condizioni:

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Il medesimo articolo precisa poi che il "controllo analogo" ricorre quando l'amministrazione aggiudicatrice esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Il requisito del controllo, da una nozione formale derivante dalla partecipazione alla società, viene così ricondotto a una nozione funzionale che fa riferimento alla concreta direzione della attività della società medesima.

La normativa interna di recepimento delle regole dettate dall'Unione Europea, in particolare i requisiti di cui all'art. 12 par 1 e 3 della Direttiva 24/2014, sono attualmente trasposti nell'art. 16 commi 1 e 2 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175: *"nelle Società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'Amministrazione pubblica o le Amministrazioni pubbliche esercitano un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata".*

Norme nazionali

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni ha subito una forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina contenuta negli articoli 112 e 113 del D.lgs. n. 267/2000, con un'evoluzione segnata dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008, prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011.

L'affidamento deve essere deliberato dall'amministrazione al termine di un procedimento che include la valutazione delle possibili modalità di erogazione del servizio e si conclude con l'individuazione della modalità di erogazione ritenuta più vantaggiosa, che deve essere compiuta sulla scorta di una serie di parametri normativamente definiti.

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha riorganizzato l'intera materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha introdotto nella legislazione statale le nozioni di matrice comunitaria dei servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale; dall'altra, il nuovo d.lgs. 201/2022, ha aggiunto un'ulteriore specificazione, ha definito i servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica, come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*.

Rientrano pertanto nella definizione e nell'ambito di applicazione del D.lgs. 201/2022, tutti i servizi di interesse economico generale che l'amministrazione comunale accetta quali servizi da erogare con intervento pubblico e con pagamento di una tariffa da parte dell'utente, a condizioni differenti e con maggiori garanzie per i cittadini, nei termini sopra descritti, da quelle in cui gli stessi sarebbero erogati sul mercato.

Come accennato, i servizi cimiteriali sono stati espressamente riconosciuti come "servizi pubblici locali a rilevanza economica" con parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel sopra citato parere del 12/10/2011.

L'art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale) del D.lgs. 201/2022 indica che tali servizi, di interesse economico generale di livello locale, sono suscettibili di essere erogati in quattro diverse modalità:

1. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
2. affidamento a società mista pubblico – privata, con individuazione del socio privato mediante la c.d. gara a doppio oggetto;
3. affidamento a società in house;
4. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

Inoltre, sempre l'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022, prevede che la scelta della modalità di gestione dei servizi tra quelle previste dall'ordinamento venga effettuata tenendo conto di una serie di parametri tipizzati, quali le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, la situazione delle finanze pubbliche, i costi per l'ente locale e per gli utenti, i risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

In particolare, l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022, dispone che *"Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30"*.

Il successivo art. 19 del D.lgs. n. 201/2022, comma 1 secondo periodo, stabilisce che: *"Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4."*

Atteso, come tra l'altro accennato in premessa e nei dati di sintesi, che l'affidamento in concessione nella formula del *in house providing* in oggetto non supera la soglia di rilevanza europea (pari a euro 5.538.000 per le concessioni), non si rende necessaria la qualificata motivazione prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022.

Il D.lgs. n. 36/2023 all'art. 7, commi 2 e 3, riafferma che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali, nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato, rinviando per la disciplina al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Infine, il DM del Ministero dell'Interno del 28 maggio 1993 *"Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane"*, all'art. 1 annovera tra i servizi locali indispensabili, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme degli enti locali, *i servizi necroscopici e cimiteriali*. Tale qualificazione comporta il riconoscimento dell'essenzialità del servizio al fine della soddisfazione dei bisogni primari della collettività di riferimento, con implicazioni in ordine allo svolgimento dello stesso; pertanto, in primo luogo, al soggetto gestore si impone che il servizio sia erogato con continuità, senza alcuna interruzione o riduzione di qualità dello stesso; in secondo luogo, l'espletamento delle attività sarà tanto più rispondente alle esigenze della comunità interessata quanto flessibili, elastici e fluidi sono i rapporti tra amministrazione affidante e soggetto gestore. Risulta infatti indispensabile che in presenza di mutate necessità dell'amministrazione affidante, il gestore fornisca pronta risposta nell'adattare il servizio erogato alle nuove esigenze, in modo tale da garantire un elevato livello di rispondenza alle esigenze della collettività.

Norme regionali

I servizi cimiteriali sono disciplinati nella Regione Emilia-Romagna dalla legge 29 luglio 2004, n. 19, finalizzata a regolamentare *"il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni."*

L'articolo 5 della suddetta legge regionale stabilisce al comma 1 che: *"I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Sito esterno (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro."*

A.2 -Indicatori di riferimento e schemi di atto

Identificare gli indicatori e gli schemi di atto pubblicati sul portale ANAC –Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili al servizio in oggetto:

- costi di riferimento
- schema tipo di piano economico finanziario
- indicatori di qualità dei servizi
- livelli minimi di qualità dei servizi
- schema di contratto tipo

Atteso che si tratta di servizi non a rete, è applicabile il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 31/08/2023 ad oggetto *"Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 201 del 2022."* con cui sono stati adottati i seguenti atti:

- *Linee guida* Linee guida per la redazione del PEF Servizi pubblici locali non a rete (allegato n. 1);
- Schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2).

Relativamente ai **costi di riferimento** del servizio, la società comunica di non aver tenuto una contabilità per centro di costo riferibile al solo Comune di Ostellato e fornisce solo una riclassificazione del **Conto Economico a Valore Aggiunto** riferita alla totalità del bilancio (cfr. relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2024). Si riporta di seguito la tabella riferita all'ultimo triennio:

	2021	2022	2023
Valore della produzione	1.892.803	2.087.718	2.340.478
Ricavi delle vendite e prestazioni	1.785.635	1.969.212	2.188.880
Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
Altri ricavi e proventi diversi	107.168	118.506	151.598
Costi esterni	735.396	783.541	732.392
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	131.984	162.171	186.281
Costi per servizi e godimento beni di terzi	581.168	591.930	499.900
Variazioni nelle rimanenze di materie prime	6	-15.754	484
Oneri diversi di gestione	22.238	45.194	45.727
VALORE AGGIUNTO (VA)	1.157.407	1.304.177	1.608.086
Costo del personale	775.302	861.159	911.487
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	382.105	443.018	696.599
Ammortamenti e accantonamenti	66.927	68.351	71.667
REDDITO OPERATIVO (EBIT)	315.178	374.667	624.932
Gestione finanziaria	-38.390	-28.420	-19.002
Proventi finanziari	1.240	1.372	589
Oneri finanziari	39.630	29.792	19.591
Gestione accessoria	0	0	0
REDDITO DI COMPETENZA	276.788	346.247	605.930
Gestione straordinaria	0	0	0
Proventi straordinari	0	0	0
Oneri straordinari	0	0	0
REDDITO ANTE IMPOSTE	276.788	346.247	605.930
Imposte	76.903	103.553	175.585
REDDITO NETTO(RN)	199.885	242.694	430.345

Pertanto, per determinare i costi di riferimento a carico dell'ente si sono analizzati i dati storici riferiti a contratti stipulati rispettivamente nel 2007 e nel 2015. Entrambi i contratti prevedevano che la società ricevesse dal comune un corrispettivo (canone annuale) a corpo calcolato sulla base dei costi sostenuti dalla società per la manutenzione ordinaria dei cimiteri, per il servizio di sportello presso la sede municipale, consistente nel servizio informativo e amministrativo offerto agli utenti per due giorni a settimana, per la predisposizione di pratiche di concessione, rinnovo e rinuncia di manufatti comunali.

La già richiamata relazione *ex-art. 30* del d.lgs. 201/2022, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2024, riferendosi al *Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi funerari, manutenzione e custodia dei cimiteri*, registrato a Ferrara il 7/01/2016, al n. 20/1, serie 3, Rep. N.10 riporta che il "valore iniziale del contratto di servizio", è stato pari ad € 70.294,40 al netto dell'IVA, mentre nel 2023 "il valore del contratto di servizio è stato pari ad € 75.984,43 (€ 92.701 iva compresa)".

Detto corrispettivo, tenuto conto degli aggiornamenti annui in base al tasso d'inflazione (indici ISTAT dei prezzi al consumo riferiti al mese di gennaio dell'anno in corso rispetto al corrispondente indice dello stesso mese dell'anno precedente), è stato nel 2024 pari a netti 84.098,49 euro

Atteso che si tratta di servizi non a rete avente durata non superiore a 5 anni, l'elaborazione del **piano economico-finanziario** è facoltativa, in quanto nel caso di gestioni di servizi aventi durata limitata non si richiede un particolare sforzo d'investimento (cfr. *Linee guida* Linee guida per la redazione del PEF Servizi pubblici locali non a rete approvate con Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 31/08/2023).

Il Comune di Ostellato e la società in house SECIF srl faranno riferimento per la regolamentazione dei servizi cimiteriali ai seguenti documenti: "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" modificato, in ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 dell'11/07/2023.

Mentre, con riferimento al già richiamato Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31/08/2023, si riporta di seguito la tabella che illustra gli indicatori di qualità relativi alla gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva:

INDICATORI DI QUALITA'					
Descrizione	Tipologia indicatore	Servizi cimiteriali	Luci votive	Valori	Note
Qualità contrattuale					
Definizione procedure di attivazione / variazione / cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI	SI		
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI	SI	Tempestivo	Attivazione tempestiva ad ogni richiesta/segnalazione
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI	SI	Tempestivo	Attivazione tempestiva ad ogni richiesta/segnalazione
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI	SI	Tempestivo	Attivazione tempestiva ad ogni richiesta/segnalazione
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI	SI	Tempestivo	Attivazione tempestiva ad ogni richiesta/segnalazione
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI	SI	Tempestivo	Attivazione tempestiva ad ogni richiesta/segnalazione
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI	SI	Tempestivo	Attivazione tempestiva ad ogni richiesta/segnalazione
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI	SI	Tempestivo	Attivazione tempestiva ad ogni richiesta/segnalazione
Carta dei servizi	qualitativo	NO	NO		
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	non applicabile	non applicabile		
Qualità tecnica					
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI	SI		
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI	non applicabile		
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI	SI		
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI	SI		
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI	SI		
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente		
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico					
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI	SI		Non sono previste agevolazioni ma l'ente quantifica con proprio atto le tariffe
Accessi riservati	quantitativo	non applicabile	non applicabile		Non previsto
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente		

La società SECIF srl dispone inoltre di una propria **Carta dei servizi** approvata con Decreto dell'Amministratore Unico n. 10 del 2024.

La Carta dei servizi è stata adottata da SECIF, riferendosi alla Dir.P.C.M 27 gennaio 1994, disciplina in dettaglio i principi fondamentali a tutela dell'utente, le modalità di fruizione del servizio, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario agli utenti per mancato rispetto degli standard.

La Carta dei Servizi di SECIF si ispira ai seguenti principi:

Eguaglianza e imparzialità *L'erogazione del servizio è ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini e di equità. Nell'erogazione del servizio non viene fatta nessuna distinzione e viene garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza e sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. Secif si impegna inoltre ad agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.*

Continuità *Secif si impegna ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi anche in caso di sciopero, garantendo anche in tal caso l'apertura dei cimiteri, la gestione obitoriale, l'accoglimento presso le camere mortuarie dei defunti destinati a sepoltura.*

Qualora l'erogazione dei servizi non sia possibile per cause di forza maggiore, Secif informerà i cittadini attraverso la pubblicazione della sospensione nella home page del sito, affiggendo avvisi nelle bacheche cimiteriali e – qualora ritenuto opportuno – pubblicizzando l'evento tramite quotidiani locali al fine di ridurre il disagio.

Qualità del servizio e sicurezza *Secif si impegna a garantire la qualità dei servizi forniti all'utente non solo nel rispetto delle norme di legge, ma anche e soprattutto nella scelta dei materiali, di lavorazioni e tecnologie non inquinanti che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute del cittadino e dei propri dipendenti.*

Diritto all'informazione e partecipazione *Ogni cittadino ha il diritto ad una chiara ed esaustiva informazione sui servizi offerti da Secif, nonché sui relativi costi, modalità e tempi di esecuzione.*

Efficacia ed efficienza *Secif persegue il continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio gestito attraverso la ricerca, lo sviluppo e l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.*

La carta dei servizi è consultabile e/o scaricabile al seguente link: <https://secif.info/trasparenza/servizi-erogati/>

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Descrizione chiara e completa del servizio da prestare e di tutte le sue componenti:

- *servizio base*
- *servizi aggiuntivi su richiesta (laddove previsti)*
- *progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti (laddove previsti)*

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Assetto gestionale in essere

Individuazione degli obiettivi finali previsti, in termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi (facendo riferimento agli indicatori di cui alla sezione A.2 e in ogni caso a variabili rilevanti e significative rispetto al servizio, misurabili ed effettivamente monitorabili, facilmente comprensibili e verificabili dagli utenti)

Confronto tra gli indicatori applicabili e le condizioni economiche e qualitative previste nel contratto di servizio, tenendo conto dell'impatto di eventuali obblighi di servizio pubblico

Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici richiesti per conseguire gli obiettivi

B.1 -Caratteristiche del servizio

La gestione servizi funerari e cimiteriali comprende:

- l'esercizio di servizi funerari e cimiteriali,
- la gestione delle luci votive,
- la manutenzione ordinaria, pulizia e custodia delle aree cimiteriali

I suddetti servizi fanno capo ai sotto elencati cimiteri comunali:

1. Cimitero di Ostellato
2. Cimitero di Dogato
3. Cimitero di S. Giovanni
4. Cimitero di Alberlungo
5. Cimitero di Libolla
6. Cimitero di Rovereto
7. Cimitero di Medelana

Il **servizio base** include: la gestione e l'esercizio dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici consistenti nell'esercizio di servizi ed operazioni cimiteriali, la gestione delle luci votive e dei relativi rapporti con gli utenti, la manutenzione ordinaria (aree cimiteriali e verde di pertinenza), la pulizia e la custodia dei cimiteri e delle relative aree di pertinenza. Sono compresi nel servizio base tutte le attività amministrative, nel rispetto delle normative di settore vigenti e come previsto dal **Piano operativo e gestionale dei servizi funerari e cimiteriali** aggiornato elaborato da Secif. Inoltre, il servizio include l'attività di gestione e predisposizione degli atti procedurali relativi al rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi, in via esemplificativa e non esaustiva, a: concessione di aree e loculi cimiteriali, volture, rinnovi contrattuali, autorizzazioni di Polizia Mortuaria riguardanti le operazioni cimiteriali e ogni rapporto conseguente con l'utenza. Infine nel servizio è garantita una fascia di reperibilità per urgenze dalle ore 8,00 alle 18,00 dal Lunedì al Sabato.

Oltre ai servizi cimiteriali e di gestione dell'illuminazione votiva, sono inclusi anche i servizi di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia delle aree cimiteriali e il servizio di gestione e manutenzione del verde.

Possono essere attivati **servizi aggiuntivi** che il gestore può eseguire sulla base di modalità e corrispettivi da concordare tra le parti con separati atti. Si tratta di servizi attinenti all'oggetto del contratto ma non espressamente previsti dal medesimo.

Non sono previste attività di **progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti**.

I **servizi cimiteriali**, compresi quelli funebri, sono servizi pubblici garantiti in tutte le comunità locali e comprendono, a titolo di esempio:

- Inumazioni;
- Tumulazioni in loculi e tombe;
- Tumulazioni resti e ceneri mortali;
- Esumazioni ordinarie e straordinarie;
- Trasferimento di resti mortali;
- Concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, ossari, tombe di famiglia);
- Altri servizi e operazioni similari.

Il servizio viene attivato in occasione di un decesso e trova naturale prosecuzione anche per attività di manutenzione dell'intero complesso, le operazioni legate alla gestione delle salme e dei resti mortali, e comunque tutte le attività connesse ad aspetti igienici, di sanità pubblica e per la conservazione e visita dei defunti.

Il servizio viene attivato in occasione di un decesso e trova naturale prosecuzione anche per attività di manutenzione

dell'intero complesso, le operazioni legate alla gestione delle salme e dei resti mortali, e comunque tutte le attività connesse ad aspetti igienici, di sanità pubblica e per la conservazione e visita dei defunti.

È opportuno precisare che le attività legate allo stato civile, ovvero la registrazione del decesso, la gestione delle operazioni funebri, l'assegnazione dei loculi e l'addebito delle concessioni/operazioni cimiteriali effettuate sono di competenza del personale del servizio Stato Civile dell'ente, quindi non rientrano tra le attività oggetto del servizio in analisi.

Il **servizio di illuminazione votiva** è un servizio consistente nel mettere a disposizione, a chi ne fa domanda, un punto luce sulla sepoltura dei propri defunti. Sostanzialmente consiste nella fornitura dell'energia elettrica e degli impianti elettrici necessari per il funzionamento delle lampade votive poste sulle sepolture a tumulazione a richiesta degli interessati. Le lampade e le luci votive possono essere generalmente attivate su ogni sepoltura del cimitero (celle, ossario, urne cinerarie, colombari e tombe di famiglia). L'attivazione del punto luce può essere chiesta quando si presenta la domanda di concessione, al momento dell'assegnazione della sepoltura o anche successivamente. Il servizio di illuminazione votiva richiede il pagamento di un canone annuo. Il canone di ogni lampada votiva comprende la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e il consumo di energia elettrica.

I **servizi di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia delle aree cimiteriali** in sintesi riguarda: Pulizia di tutte le zone pubbliche, viali, vialetti, aree pavimentate, asfaltate o rivestite in marmo entro la cerchia perimetrale dei cimiteri comunali; zone d'accesso, marciapiedi, oltre ai locali adibiti al culto (cappelle mortuarie); Pulizia dei servizi igienici; Pulizia dei contenitori, e dei punti di raccolta dei rifiuti floreali in particolare, con trasporto dei medesimi fino al luogo ove sono stati dislocati gli appositi cassonetti, raccolta e ramazzatura dei vialetti ghiaia o asfaltati; Pulizie generali accurate in occasione delle festività del mese di Novembre e del 25 Aprile, con particolare riguardo e cura per i Monumenti, Lapidi di guerra; Applicazione di trattamento dissecante per le erbe infestanti con idonei prodotti, su tutti i vialetti a ghiaia; Fornitura e stesura di ghiaia di cava spaccata bianca 3/6, per il reintegro del manto di calpestio dei vialetti; Lavaggio con di tutte le zone pavimentate, compreso i locali ad uso portineria, camere mortuarie, zona autopsie, corridoi adiacenti, compresi i colonnati; Pulizia da ragnatele ed escrementi dei volatili (colombi, tortore, ecc...) di tutti i porticati, dei loggiati; Pulizia dei vetri e dei serramenti.

Il **servizio di gestione e manutenzione del verde** si suddivide in due categorie d'intervento: **manutenzione ordinaria** si intendono inseriti tutti quegli interventi che richiedono un intervento continuo e costante nel corso dell'anno, sebbene talvolta la necessità dipenda in buona parte dall'andamento stagionale; **manutenzione straordinaria**, che si riferisce a tutti quegli interventi non compresi nella categoria "manutenzione ordinaria" che il Comune valuterà di affidare al gestore, in base alle esigenze e necessità.

La situazione riferita all'***assetto gestionale in essere*** è la seguente. Per entrambi i servizi (cimiteriali e di illuminazione votiva), il Comune di Ostellato si è avvalso della società a responsabilità limitata SECIF, qualificata come organismo strumentale degli enti locali soci per la gestione "in house providing" dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria (contratto di servizio per l'esercizio dei servizi funerari, manutenzione e custodia dei cimiteri, registrato a Ferrara il 7/01/2016, al n. 20/1, serie 3, Rep. n.10).

Si rinvia alla relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 di cui si è già fatto cenno per eventuali ulteriori informazioni sul servizio pubblico locale affidato a SECIF.

Relativamente all'affidamento in essere, i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio, rappresentati anche nella tabella di cui alla sezione A2, dimostrano il rispetto delle previsioni contrattuali. Sono rispettate le tempistiche di risposta alle richieste o alle segnalazioni da parte dell'utenza, come è immediata l'attivazione dei servizi in base alle necessità dell'utenza. Infine, è resa disponibile la modulistica per l'attivazione/variazione/cessazione del servizio.

In merito alla qualità tecnica vi è un'attività costante di "mappatura" di ciò che concerne il servizio, controlli periodici sulle attrezzature e di mezzi utilizzati, il rispetto della normativa in termini di sicurezza del servizio e del lavoro di chi vi opera, accessibilità anche a favore di utenti con disabilità e, più in generale, un'importante attenzione alla cura ed alle norme igieniche proprie di un servizio come quello in oggetto.

Non sono state effettuate indagini di soddisfazione dell'utenza né da parte del soggetto incaricato, né da parte dell'Ente. Tuttavia non sono emerse segnalazioni circa disservizi o disagi tali per cui si rendesse necessario intervenire con contestazioni/penali a carico del soggetto gestore.

Si intendono confermare anche nel nuovo affidamento i seguenti obiettivi già contenuti nei precedenti contratti:

- migliorare la qualità della gestione dei servizi cimiteriali in un'ottica di maggior efficienza gestionale;
- elevare lo standard qualitativo di fruibilità dei cimiteri comunali;
- garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori dei servizi cimiteriali;
- garantire puntualmente gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti cimiteriali;
- garantire la presenza degli operatori necessari alle operazioni di polizia mortuaria anche in orari pomeridiani;

- mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde comunale (all'interno dei cimiteri e nelle loro pertinenze) nelle diverse tipologie, attraverso interventi programmati e tempestivi di ripristino delle situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico.

Per mettere a **confronto gli indicatori applicabili e le condizioni economiche e qualitative previste nel contratto di servizio, tenendo conto dell'impatto di eventuali obblighi di servizio pubblico**, l'analisi sui servizi cimiteriali deve essere basata rapportando le prestazioni richieste con le condizioni economiche e qualitative previste nel contratto di servizio. Questo approccio permette di valutare l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto alla comunità in termini di **obblighi di servizio pubblico (OSP)** che deve essere sempre garantito nel caso dei servizi in oggetto.

Il contratto inoltre fissa altri obblighi a carico della società funzionali a garantire il presupposto qualitativo che deve contraddistinguere il servizio. Tali obblighi impegnano la società ad erogare con continuità i servizi in oggetto nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel *Piano operativo*. A mero titolo indicativo e non esaustivo nell'espletamento dei servizi, il gestore si deve impegnare a:

- rendicontare con cadenza almeno annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio previsti dal contratto medesimo, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;
- fornire all'ente i dati e le indicazioni utili e/o necessari ai fini della pianificazione degli eventuali investimenti per la manutenzione straordinaria ovvero per l'adeguamento delle strutture;
- fornire all'ente i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione negli atti di programmazione e/o funzionali alla rendicontazione alle istituzioni competenti;
- fornire all'ente e agli utenti del servizio supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi in oggetto;
- mettere a disposizione dell'ente ogni dato e fattore che possa influire sui corrispettivi dovuti dal Gestore e/o dal Comune per l'espletamento dei servizi in argomento in tempo utile per consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo, ovvero per l'adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;
- trasmettere ogni quadrimestre all'ente un rendiconto delle procedure avviate e concluse e degli introiti derivanti dall'attività amministrativa eseguita;
- tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del contratto di servizio e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione;
- garantire una reperibilità dalle ore 8.00 alle 18.00 compresa domenica e festivi per segnalazioni e guasti agli impianti e per le imprese funebri.

Ogni obbligo contrattuale deve essere controllabile e verificabile sia ai fini del perseguimento degli obiettivi qualitativi che si intendono perseguire, sia ai fini del rispetto degli impegni contrattuali verso l'ente e verso l'utenza.

A riguardo dell'**indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici richiesti per conseguire gli obiettivi** si fa rinvio alla relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

<i>Specificazione della componente dell'offerta e degli standard quanti-qualitativi del servizio corrispondenti a obblighi di servizio pubblico/servizio universale</i> <i>Eventuale compensazione degli obblighi di servizio</i> - <i>valutazione della necessità di una compensazione</i> - <i>criteri di calcolo della compensazione</i> - <i>modalità di finanziamento</i> - <i>accorgimenti per evitare sovra-compensazioni</i> <i>Conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato:</i> - <i>Illustrazione delle ragioni di non applicabilità dell'art. 107 TFUE o, in alternativa, indicazione delle modalità con cui è assicurata la conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale</i>
--

Come già accennato, i servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere n. AS883 del 12/10/2011 e per la illuminazione votiva cfr. Consiglio di Stato n. 1784 del 2011).

Per loro natura i servizi cimiteriali devono essere resi garantendo i seguenti requisiti:

- **Universalità:** il servizio deve essere accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro posizione o condizione economica, evitando discriminazioni economiche.
- **Continuità:** il servizio deve essere fornito in modo continuo e regolare, senza interruzioni ingiustificate.
- **Qualità:** il servizio deve rispettare determinati standard di qualità definiti dalle autorità competenti.

- **Prezzi accessibili:** le tariffe devono essere ragionevoli e accessibili a tutti gli utenti.

Per assicurare i suddetti requisiti i servizi in argomento, in particolare quelli riferiti all'*universalità* e ai *prezzi accessibili*, prevedono una compensazione da parte del comune, ovvero un canone annuo da corrispondere alla società.

Detto canone è calcolato sulla base di una stima previsionale del volume complessivo dei servizi da svolgere annualmente, detratti i ricavi che la medesima società può ottenere nell'esercizio dell'attività direttamente dagli utenti.

I servizi in oggetto rientrano tra quelli definiti dall'art. 2, lett. i) del d.lgs. n. 175/2016 come *Servizi d'Interesse Economico Generale* (SEIG).

La conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale è assicurata se sussistono le seguenti condizioni quattro condizioni:

1. *L'impresa beneficiaria incaricata deve definire in modo chiaro gli obblighi di servizio pubblico;*
2. *Il metodo di calcolo della compensazione deve essere definito previamente, obiettivo e trasparente;*
3. *la compensazione non può eccedere i costi pertinenti e un utile ragionevole, cioè non si deve verificare sovracompensazione;*
4. *la scelta dell'impresa da incaricare deve avvenire tramite una procedura di appalto pubblico, oppure il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media, «gestita in modo efficiente» del settore interessato.*

Relativamente al primo punto, si può affermare che la società, già affidataria dei servizi in oggetto con i contratti stipulati rispettivamente nel 2007 e nel 2015, si è assunta gli obblighi di servizio pubblico che sono stati declinati nei relativi contratti. La definizione di tali obblighi da parte della società sono tra l'altro contenuti nello statuto sociale, nella carta dei servizi della medesima società di cui si è già fatto cenno nella presente relazione e infine nel nuovo contratto di concessione dei servizi cimiteriali da stipularsi.

Quanto al secondo punto, si può confermare che il metodo di calcolo della compensazione, intesa nel caso di specie come corrispettivo (canone annuale), è effettivamente *definito previamente, obiettivo e trasparente*. Tale corrispettivo è stato calcolato in passato sulla base dei costi sostenuti dalla società per la manutenzione ordinaria dei cimiteri, per il servizio di sportello presso la sede municipale, consistente nel servizio informativo e amministrativo offerto agli utenti per due giorni a settimana, per la predisposizione di pratiche di concessione, rinnovo e rinuncia di manufatti comunali. Anche per il nuovo contratto il metodo di calcolo del corrispettivo resta il medesimo. Si rinvia alla *Sezione D* della presente relazione ove si indica che nel nuovo contratto è previsto che la società riceva dal comune un corrispettivo (canone annuale) a corpo calcolato sulla base del differenziale tra i costi presunti e i ricavi anch'essi presunti a partire dall'anno 2025 stimato in 84.078,00 euro al netto dell'IVA.

Per quanto riguarda la sussistenza della condizione di cui al terzo punto, ai fini di evitare sovra compensazioni, si richiama l'art. 6 dei nuovi patti parasociali tra i soci di SECIF S.r.l. che il Comune di Ostellato ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2024 e sottoscritti in data 29.01.2025. Il suddetto articolo recante *Indirizzi e obiettivi strategici e gestionali*, dispone quanto segue:

1. *I Pattisti, ai fini dell'esercizio del controllo analogo ai sensi del precedente art. 4 e nell'ambito dei lavori del Tavolo di Coordinamento di cui al precedente art. 5, definiscono preventivamente entro il giorno 30 (trenta) del mese di agosto di ogni anno gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gestionali ai quali SECIF S.r.l. deve attenersi e tendere nell'arco di ogni triennio, con aggiornamento annuale, al fine di consentire ai Pattisti di inserirli nell'ambito dei propri atti e documenti di programmazione annuali e pluriennali.*

2. *In coerenza con gli indirizzi di cui al precedente comma 1, i Pattisti convengono che SECIF S.r.l. sarà chiamata a trasmettere al Tavolo di Coordinamento, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, il progetto di Relazione Previsionale Aziendale (inde, anche "RPA") che contiene:*

- a. *il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di durata triennale;*
- b. *una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali;*
- c. *il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla precedente lettera b);*
- d. *il piano annuale delle eventuali assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo di SECIF S.r.l. che le giustifichi;*
- e. *il piano degli investimenti per ciascun esercizio del triennio con l'indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;*
- f. *una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi.*

3. *La RPA è accompagnata dalla verifica che i dati di previsione consentano di rientrare o rimanere al di sotto delle soglie di rilevanza identificate ai fini della valutazione della sussistenza di segnali di crisi aziendale.*

4. Resta inteso che gli indirizzi di cui al precedente comma 1 del presente articolo devono essere comunicati dai Pattisti, per il tramite di Soelia S.p.A., a SECIF S.r.l. almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di presentazione della RPA. La suddetta RPA verrà sottoposta al Tavolo di Coordinamento di cui al precedente art. 5 per poi essere approvata dai Pattisti, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle corrispondenti regolamentazioni in tema di controllo analogo, nell'assemblea dei soci di SECIF.

Inoltre, il nuovo contratto prevede la costituzione di un *Comitato Tecnico di gestione del contratto* costituito da due rappresentanti del Gestore e da due rappresentanti del Comune avente lo scopo tra l'altro di: valutare gli schemi tipo dei contratti d'utenza relativi alle luci votive e dei regimi tariffari applicati per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali; valutare la necessità di eseguire modifiche ai servizi a seguito di cambiamenti oggettivi o strutturali della domanda, o di eventi non previsti; apportare modificazioni sostanziali ai contenuti del Piano operativo di gestione.

Tali clausole e condizioni sono indirizzate a scongiurare il verificarsi di sovra compensazioni.

Infine, relativamente al quarto punto si fa rinvio alla Sezione D della presente relazione ove è stata trattata anche la questione dell'eventuale comparazione con i risultati ottenibili attraverso le opzioni alternative disponibili a quella prescelta.

SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 -Specificazione della modalità di affidamento prescelta

La modalità di affidamento prescelta dal Comune di Ostellato è quella dell'affidamento diretto a società in house (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c) alla Società SECIF S.r.l. di cui il comune detiene la quota dell'8,36%.

Il Comune di Ostellato con Delibera di C.C. 59 del 22.11.2006 ha approvato l'ingresso nella società interamente pubblica SECIF S.r.l. con sede in Argenta, via Mazzini, 2, mediante l'acquisto dal Comune di Portomaggiore di quote del valore di €3.500,00 corrispondenti ad una quota del 10% del relativo capitale sociale.

Come già accennato, SECIF S.r.l. è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico che ha come principale finalità, sancita all'art. 1 del proprio statuto sociale, di essere *“costituita quale organismo strumentale degli enti locali soci per la gestione in house dei servizi pubblici inerenti la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria e per lo svolgimento di attività che le Amministrazioni pubbliche locali rendono alla comunità stanziata sul loro territorio volte a soddisfare i bisogni dei propri cittadini e degli utenti finali in genere”*.

Il modello di gestione dell'in house providing è disciplinato principalmente dalle seguenti norme cui si rinvia: art. 2, comma 1, lett. o) e art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., art. 3, comma 1, lett. e), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023, art. 14, comma 1 lett. c) del d.lgs. n.201/2022, art. 12, par. 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e art. 17, par. 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 all'art. 12 prescrive che per poter procedere ad affidare direttamente a società in house devono essere soddisfatti le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore;

Il *“controllo analogo”* presuppone che gli enti pubblici soci esercitino sulla società un controllo analogo congiunto, ovvero analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi: infatti per controllo analogo si intende la *“situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”*.

L'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 s.m.i. disciplinando le società in house, al comma 1 dispone che esse *“ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”*. Mentre al comma 2 lett. c) del medesimo articolo si specifica che: *“i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, del Codice civile”*.

Sono numerose le sentenze ove si evidenzia che non è sufficiente che i soci pubblici detengano la totalità delle azioni del soggetto su cui esercitano il stesso controllo, ma è necessario che essi siano dotati di poteri decisionali (direttivi, ispettivi e di nomina) idonei a favorire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società; le amministrazioni che aggiudicano devono essere in grado di esercitare sulla società in house un controllo strutturale, funzionale ed effettivo.

Riguardo all'esercizio del *“controllo analogo”* sulla società, esso si deve sostanziare in un controllo sulle *“decisioni fondamentali del soggetto controllato ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell'attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano”*. (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 567/2024).

Per la giurisprudenza amministrativa *“la sussistenza del controllo analogo nel caso degli organismi pluripartecipati deve essere vagliata non in relazione alla posizione del singolo ente, bensì in modo “globale e sintetico” (i.e.: in relazione all'influenza determinante collettivamente esercitata)”*, con l'effetto che *“il controllo deve intendersi assicurato anche se*

svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando anche a maggioranza, ma a condizione che sia effettivo; dovendo tale requisito essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente" (cfr. Cons. St., sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599).

Affinché la società in house possa essere considerata una articolazione interna di ciascuno degli enti partecipanti, occorre che siano istituite forme di coordinamento che attribuiscono ad ognuno di essi la possibilità di incidere effettivamente sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata. L'esigenza di prevedere appositi strumenti di coordinamento è accentuata nel caso in cui il controllo congiunto abbia carattere pulviscolare. (cfr. Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 101/2023/PASP).

La Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna), a seguito della richiesta ex art. 5, c. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 da parte del Comune di Voghiera per l'acquisto di una quota di partecipazione societaria di SECIF S.r.l., con delibera 59/2024PASP ha espresso parere negativo in ordine all'acquisizione da parte del Comune di Voghiera (FE) della quota di partecipazione nella società SECIF S.r.l., disponendo tra l'altro l'invio della suddetta deliberazione sia trasmessa alla Società SECIF S.r.l., al Comune di Argenta, al Comune di Portomaggiore, al Comune di Ostellato e al Comune di Molinella.

La Corte dei conti, analizzando l'istanza del Comune di Voghiera per verificare l'effettivo e concreto assolvimento da parte del modello in house della società SECIF S.r.l. dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale, affinché gli Enti soci possano affidare "in house" commesse pubbliche, rileva che di fatto: *"Nella specie, gli enti soci non hanno stipulato fra di loro patti parasociali in grado di vincere la presunzione di inidoneità di una partecipazione pulviscolare a incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, come dichiarato dall'istante nella nota prot. n. 2287/2024 nella parte in cui indica che, se pur esistenti patti molto vecchi che non tengono conto delle modifiche statutarie intervenute per gli adeguamenti al T.U.S.P., la disciplina del controllo analogo congiunto fa riferimento a quanto indicato nello Statuto.*

Neppure i soci hanno costituito un organismo ad hoc. La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i Comitati unitari e i Comitati tecnici (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi."

In conclusione la Corte rileva che gli enti partecipati con modeste quote della società, per effetto del carattere "pulviscolare della partecipazione", abbiano invero limitate possibilità di incidere sulle decisioni strategiche della società.

Conseguentemente, nell'intendimento assicurare l'effettivo esercizio del prescritto controllo analogo, sono stati elaborati nuovi patti parasociali che il Comune di Ostellato ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2024.

I nuovi patti parasociali, sottoscritti tra i comuni soci e SECIF S.r.l. il 29.01.2025, sono finalizzati a garantire il controllo analogo congiunto anche da parte dei soci che detengono quote di partecipazione "pulviscolari" del capitale sociale come nel caso del Comune di Ostellato che detiene una quota dell'8,36%.

In particolare l'art. 4 dei nuovi patti parasociali prescrive che: *"I Pattisti convengono che gli organi di SECIF, per quanto di rispettiva competenza, provvedano a trasmettere ai Pattisti secondo quanto meglio disciplinato dalle successive clausole del presente Patto: a) per garantire il controllo ex ante, gli atti propedeutici ai documenti di programmazione, alle decisioni determinanti per l'attività sociale, alle modifiche statutarie e alle operazioni di natura straordinaria, al fine di consentire ai Pattisti di esprimere eventuali indirizzi preventivi da trasmettere alla Società in tempo utile; b) per garantire il controllo concomitante, report semestrali sull'andamento del servizio affidato e sull'andamento generale della gestione della Società; c) per garantire il controllo ex post, il bilancio d'esercizio e la relazione dell'organo amministrativo al fine di consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi sociali e la verifica dei risultati economico, patrimoniali e finanziari. In particolare, devono essere trasmessi ai Pattisti, ai fini della redazione del bilancio consolidato e in attuazione del punto 3.2 del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" di cui al d.lgs. n. 118/2011 s.m.i.: lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite), che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato, oltre alle ulteriori informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa, e l'eventuale riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. n. 118/2011."*

Al fine di realizzare concretamente l'esercizio del controllo analogo congiunto ex ante, concomitante, ex post, i nuovi patti parasociali prevedono l'istituzione del Tavolo di Coordinamento, composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Pattisti. Il Tavolo di Coordinamento assicura tra l'altro il controllo sul rispetto delle clausole contrattuali ed esplica un potere di verifica in ordine ai documenti e agli atti societari, con riferimento agli aspetti della gestione del servizio pubblico affidato, nonché un controllo funzionale, gestionale e finanziario, esprimendosi preventivamente sulle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea di SECIF. Il Tavolo di Coordinamento si riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa della

società, ma può essere riunito ogni qual volta ne faccia richiesta uno dei Pattisti. Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento sono approvate con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) dei Pattisti considerati per teste, superando così la problematica evidenziata, circa le limitate possibilità di incidere sulle decisioni strategiche della società da parte degli enti soci che detengono quote di partecipazione “pulviscolari” del capitale sociale.

Con l’approvazione dei nuovi patti parasociali tra i soci di SECIF S.r.l., si è inteso risolvere la criticità rilevata dalla Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna) nella richiamata deliberazione in tema di controllo analogo e di sussistenza dei requisiti del modello *in house providing* in capo alla società SECIF S.r.l. dovuto all’entità “pulviscolare” di quote detenute dai diversi soci e al sistema di votazione assembleare per quote.

Relativamente alla seconda condizione da soddisfare, per poter procedere ad affidare direttamente a società in house, si conferma che SECIF S.r.l., come previsto dall’art. 16 comma 3 del d.lgs. n.175/2016, la società svolge le proprie attività prevalentemente a favore dei soci, nel rispetto della clausola statutaria di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), in forza della quale almeno l’80% del fatturato deve derivare “dalle attività affidate dagli enti locali soci in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici di interesse generale “in house providing””. Pertanto si può affermare che la società esercita prevalentemente la propria attività a favore degli enti che la controllano.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 -Risultati attesi

Risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti su:

- *finanza pubblica*
- *qualità del servizio*
- *costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile, includendo l'indicazione del differenziale tra il costo atteso della gestione del servizio affidato e gli indicatori di riferimento di cui alla sezione A.2*
- *investimenti, tenendo conto degli indicatori e degli atti tipo di cui alla sezione A.2*

Tenuto conto anche delle esperienze pregresse, si ritiene di confermare l'affidamento in concessione per l'esercizio di servizi funerari e cimiteriali, di gestione delle luci votive e di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia delle aree cimiteriali alla SECIF srl, come rappresentato nel *Piano operativo*, comprendente anche un prospetto dei costi e dei ricavi stimati per il Comune di Ostellato, oltre all'indicazione dei servizi offerti.

Considerando l'esperienza dell'affidamento in house providing positiva, si ritiene che il nuovo affidamento SECIF, costituisca l'opzione più efficiente per il Comune di Ostellato e in grado di garantire il migliore servizio alla collettività per le seguenti ragioni:

- la gestione con modalità in house, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto che non opera con lo scopo di lucro, elemento che consente di mantenere più bassi i costi a carico della collettività;
- negli ultimi due anni sono stati distribuiti dividendi tra i comuni soci, a dimostrare la tenuta dei conti della società e dell'efficienza gestionale di SECIF, tali ulteriori risorse possono essere proficuamente reinvestite per un ulteriore miglioramento dei servizi e/o delle strutture cimiteriali a vantaggio dell'ente;
- nel corso dei precedenti contratti la SECIF ha acquisito un prezioso "know how" che, nel caso di affidamento in appalto, andrebbe definitivamente perduto, con effetti negativi sulla qualità dei servizi raggiunti da SECIF nel corso degli anni, in termini di conoscenze e competenze in particolare nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali e dei relativi servizi all'utenza;
- l'effetto di affidare a un'unica società partecipata da più enti in un ambito territoriale come quello dei comuni di Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Fiscaglia e Molinella permette economie di scala sui costi fissi di gestione che possono essere così ripartiti tra gli enti soci, con riflessi positivi sia per gli enti partecipati, sia per l'utente finale;
- la gestione con un soggetto che opera in house riduce il rischio di contenzioso, per effetto della natura del rapporto contrattuale e delle caratteristiche dell'*in house providing* regolata dal c.d. *controllo analogo*;

La stima del valore della concessione dei servizi in oggetto per il Comune di Ostellato è pari a € 2.043.653 come descritto nella nota (1) in calce alle informazioni di sintesi della presente relazione. Detto importo, al netto dell'IVA, tiene conto di qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto, ovvero della durata del contratto, pari a 5 anni, più l'opzione di rinnovo di altri 5 anni, più un'eventuale proroga di sei mesi.

Analogamente ai contratti precedenti, nel nuovo contratto è previsto che la società riceva dal comune un corrispettivo (canone annuale) a corpo calcolato sulla base del differenziale tra i costi presunti e i ricavi anch'essi presunti a partire dall'anno 2025 come rappresentato nella tabella che segue tratta dal *Piano operativo*:

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI OPERATIVI		
TIPOLOGIE PRESTAZIONALI		ANNO 2025
a.	Prestazioni di servizi per polizia mortuaria	22.000,00
b.	Servizio di predisposizione degli atti procedurali, relativi al rilascio dei provvedimenti amministrativi; reperibilità oltre informatizzazione catasto e anagrafe e realizzazione nuove planimetrie cimiteriali.	20.000,00
c.	Servizi, lavori e prestazioni di pulizia e manutenzione delle aree e delle superfici pavimentate, ghiaiate, asfaltate e sgombero neve, nonché la pulizia dei bagni	15.000,00
d.	Servizi, lavori e prestazioni di manutenzione delle aree e delle superfici a verde e alberate, diserbo.	35.000,00
e.	Gestione impianti cimiteriali e attività di manutenzione, con utenze	7.000,00
f.	Gestione impianto luce votiva: consumi, spese di manutenzione impianti, bollettazione ruoli.	15.500,00

g.	Amministrazione della società	10.000,00
	TOTALE spesa	124.500,00

ENTRATE DA GESTIONE DEI SERVIZI OPERATIVI		
TIPOLOGIE PRESTAZIONALI		ANNO 2025
1.	Luci votive	23.060,00
2.	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	17.076,00
3.	Subentri concessioni	286,00
	TOTALE entrata stimata	40.422,00

CALCOLO CANONE A CARICO DEL COMUNE		
	RICAVI	40.422,00
	COSTI	124.500,00
	CANONE A CARICO DEL COMUNE (annuale)	84.078,00

(tabella tratta dal piano operativo gestionale di SECIF)

Il canone annuo è stimato 84.078,00 euro al netto dell'IVA.

La società SECIF incasserà gli introiti tariffari derivanti dalle operazioni cimiteriali richieste dell'utenza pari a 17.076,00 euro, inoltre gestirà direttamente il servizio delle luci votive (nuovi allacciamenti, emissione canoni annuali, sostituzione luci, estensione della rete elettrica, ecc.), incassando i canoni dall'utenza ed eventuali depositi cauzionali per un importo stimato di 23.060,00 euro.

Per dare anche una rappresentazione del costo per gli utenti, nelle tabelle che seguono sono riportate, nella prima, tariffe per l'utenza in ambito SECIF.

Tabella 1

Tipologia operazione	Argenta (01/02/2023 31/01/2024)	Portomaggiore (dal 01/07/2011)	Ostellato (dal 03/02/2011)	Fiscaglia (01/02/2023 31/01/2024)	Molinella (dal 01/03/2016)
INUMAZIONI					
Inumazione Adulti	€ 296,49	€ 243,34	€ 243,34	€ 285,88	€ 258,00
Inumazione riportati (da polizia mortuaria)	€ 181,77	€ 149,18	€ 149,18	€ 175,03	€ 150,00
ESUMAZIONI					
Esumazione Adulti (ordinaria)	€ 257,82	€ 211,60	€ 211,60	€ 247,37	€ 212,00
Esumazione Straordinaria	€ 257,82	€ 239,75	€ 239,75	€ 247,37	€ 212,00
TUMULAZIONI					
Tumulazione Loculo 60x80	€ 182,75	€ 150,00	€ 150,00	€ 175,03	€ 150,00
Tumulazione Loculo 220x60	€ 243,68	€ 200,00	€ 200,00	€ 233,37	€ 200,00
ESTUMULAZIONI					
Estumulazione Loculo 60x80	€ 225,42	€ 185,00	€ 185,00	€ 215,87	€ 185,00
Estumulazione Loculo 220x60	€ 249,77	€ 205,00	€ 205,00	€ 239,20	€ 205,00
LUCI VOTIVE					
Attivazioni	€ 21,21	€ 17,98	€ 17,98	€ 19,84	€ 15,00
Canone annuale per punto luce votiva	€ 25,45	€ 20,89	€ 20,89	€ 17,50	€ 15,00

Dall'esame di questa prima tabella si può rilevare che il Comune di Ostellato (come anche il Comune Portomaggiore) ha mantenuto le tariffe più basse in ossequio al principio di universalità del servizio, rispetto agli altri enti partecipati in SECIF.

Nella seconda, le tariffe di altri comuni della regione, specificando che a mero titolo indicativo sono valorizzate le sole principali operazioni cimiteriali.

Tabella 2

Tipologia operazione	Modena IN APPALTO (dal 01/03/2024)	Dozza IN HOUSE (dal 01/01/2024)	Vigarano IN HOUSE (dal 01/01/2025)	Collecchio IN APPALTO (dal 01/03/2023)	Cento IN HOUSE (dal 01/02/2025)
INUMAZIONI					
Inumazione	€ 179,00	€ 172,13	€ 355,00	€ 192,00	€ 461,56
ESUMAZIONI					
Esumazione ordinaria	€ 223,00	€ 172,13	€ 355,00	€ 390,00	€ 342,45
Esumazione straordinaria	€ 475,00	€ 204,10	€ 385,00	€ 1012,60	€ 416,90
TUMULAZIONI					
Tumulazione	€ 155,00	€ 138,52	€ 244,00	€ 192,76	€ 220,00
ESTUMULAZIONI					
Estumulazione	€ 140,00	€ 98,36	€ 280,00	€ 408,70	€ 265,00

Dall'esame di questa seconda tabella si può affermare che le tariffe del Comune di Ostellato restano comunque in media tra le più basse anche rispetto agli enti che hanno affidati i servizi in appalto.

D.2 -Comparazione con opzioni alternative

Comparazione con i risultati ottenibili attraverso le opzioni alternative disponibili (procedure a evidenza pubblica, società mista, in house) nel mercato/settore di riferimento, anche con riferimento a esperienze paragonabili e tenendo conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche sulla situazione gestionale degli enti locali di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022.

Realizzare una comparazione con i risultati ottenibili attraverso le opzioni alternative disponibili a quella prescelta è estremamente complesso per varie ragioni.

La prima è dovuta al fatto che una comparazione è possibile solo in presenza di servizi affidati aventi le stesse caratteristiche, mentre potrebbe determinare risultati poco attendibili ove i servizi messi a confronto non avessero le stesse caratteristiche.

Per fare un esempio sono rari i casi di affidamento in appalto dei servizi cimiteriali ove sia inclusa anche la gestione amministrativa della pratiche e dei rapporti con l'utenza, come nel caso in esame.

Inoltre, la situazione del mercato dei potenziali operatori economici in grado di rispondere a un'eventuale richiesta di offerta per servizi cimiteriali è estremamente frammentata. Anche le caratteristiche dei comuni e dei relativi cimiteri comunali non sono sempre comparabili: possono esserci situazioni in cui i servizi sono prestati in comuni con uno o al massimo due cimiteri, oppure, come nel caso di Ostellato, caratterizzato dalla presenza di sette cimiteri in prevalenza molto piccoli.

In ogni caso per avere qualche riferimento di confronto meramente indicativo sono stati presi alcuni dati in ambito regionale pubblicati da ANAC nella sezione dedicata alla *Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, altri dati sono stati reperiti da quanto pubblicato dalle singole amministrazioni comunali.

Nelle tabelle 3 e 4 che seguono si riepilogano alcuni dati elaborati tenendo conto dei dati statistici pubblicati da ISTAT relativi ai decessi che sono stati utilizzati per avere un risultato unitario di quanto la spesa sostenuta dall'ente potrebbe incidere sulla popolazione e sul numero decessi. Nella prima tabella sono rappresentate alcune amministrazioni che hanno affidato in house i servizi; nella seconda sono rappresentate altre amministrazioni che hanno affidato i servizi in appalto.

Tabella 3 (Servizi cimiteriali affidati in house)

Ente	Importo	Durata	Importo medio annuo	Popolazione (31/12/2023)	N. decessi (anno 2023)	Costo medio per decesso	Note
Ostellato	420.390,00	5	84.078,00	5.590	176	477,72	Importo stimato sulla base del piano operativo gestionale aggiornato
Guastalla	<i>non indicato</i>	17	212.323,00	14.627	345	615,43	Importo annuo tratto da relazione ex-art. 17 del d.lgs. 201/2022
Dozza	758.000,00	11	68.874,78	6.544	134	513,99	Servizio a totale carico dell'utenza (cfr. relazione ex-art 14 del d.lgs. 201/2022 - pag.13)
Vigarano Mainarda	559.800,00	9	62.181,07	7.658	191	325,56	Importo corrispondente al canone a carico del comune (cfr. delibera di approvazione affidamento)
Cento	4.461.106,97	9	495.678,55	35.404	672	737,62	Esecuzione dei soli servizi cimiteriali a totale carico dell'utenza (cfr art. 5 capitolato)

Tabella 4 (Servizi cimiteriali affidati in appalto)

Ente	Importo	Durata	Importo medio annuo	Popolazione (31/12/2023)	N. decessi (anno 2023)	Costo medio per decesso	Note
Ostellato	420.390,00	5	84.078,00	5.590	176	477,72	Importo stimato sulla base del piano operativo gestionale aggiornato
Modena	3.190.780,27	4	797.695,07	183.763	3.950	201,95	Le tariffe delle operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione...) pagate dagli utenti sono riscosse direttamente dal gestore cimiteriale (cfr. determina di affidamento)
Collecchio	516.887,25	3	172.295,75	14.774	262	657,62	Servizio a totale carico dell'utenza (cfr. art. 5 capitolato e art. 10 contratto)

A commento dei dati riportati nelle tabelle 3 e 4, si rileva che il Comune di Ostellato ha un costo medio stimato per decesso di 477,72 €. Tale costo nella media è tra i più bassi rispetto agli enti che messi a confronto, fatto salvo per il costo medio per decesso rilevato nel Comune di Vigarano Mainarda (tra i comuni che hanno affidato i servizi cimiteriali in house) e nel Comune di Modena (tra i comuni che hanno affidato i servizi cimiteriali in appalto). Analizzando queste due eccezioni, per il Comune di Vigarano Mainarda si rileva che al costo medio per decesso, più basso rispetto agli altri presi in esame, corrisponde però un costo più alto delle tariffe cimiteriali a carico dell'utente. Mentre il dato del costo medio per decesso del Comune di Modena, anche in questo caso più basso, è dovuto da un differente assetto contrattuale, ove il canone fisso sostenuto dal comune comprende solo i corrispettivi per alcuni servizi oggetto d'appalto. È evidente in quest'ultimo caso che assume rilievo il dato demografico che può dare luogo a ulteriori economie di scala. Come detto, realizzare un'analisi approfondita di questi dati è particolarmente complesso a causa delle variabili che possono incidere in ogni singolo affidamento. Soventemente i servizi cimiteriali, sommati ad altri servizi ad essi assimilabili come l'illuminazione votiva e i servizi di manutenzione dei cimiteri, sono spesso diversificati tra loro sia in ragione delle differenti esigenze dell'ente che li affida che determinano differenti condizioni contrattuali tra essi, sia in ragione di differenti condizioni demografiche e territoriali che possono incidere sui costi del servizio.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Analisi dei risultati dell'eventuale gestione precedente del medesimo servizio con specifico riferimento a: effetti sulla finanza pubblica; qualità del servizio; costi per l'ente locale e per gli utenti; investimenti effettuati. Descrivere le implicazioni di quanto risulta dall'analisi connesse con la modalità di gestione prescelta e la definizione del rapporto contrattuale.

L'esperienza riferita alla precedente gestione ricalca sostanzialmente l'affidamento che si propone di affidare in house.

Come accennato, il Comune di Ostellato con Delibera di C.C. 59 del 22.11.2006 ha approvato l'ingresso nella società interamente pubblica SECIF S.r.l. Il primo contratto per la gestione dei servizi cimiteriali e la manutenzione e custodia dei cimiteri è stato stipulato il 7 Marzo 2007 e il secondo contratto è stato sottoscritto il 18 Dicembre 2015.

Per le gestioni precedenti si può affermare che risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio dimostrano il rispetto delle previsioni contrattuali. Sono rispettate le tempistiche di risposta alle richieste o alle segnalazioni da parte dell'utenza, come è immediata l'attivazione dei servizi in base alle necessità dell'utenza. Infine, è resa disponibile la modulistica per l'attivazione/variazione/cessazione del servizio.

In merito alla qualità tecnica vi è un'attività costante di "mappatura" di ciò che concerne il servizio, controlli periodici sulle attrezzature e di mezzi utilizzati, il rispetto della normativa in termini di sicurezza del servizio e del lavoro di chi vi opera, accessibilità anche a favore di utenti con disabilità e, più in generale, un'importante attenzione alla cura ed alle norme igieniche proprie di un servizio come quello in oggetto.

In conclusione, a riguardo l'esperienza della gestione precedente con SECIF, si ritengono confermare le considerazioni rese a conclusione dell'analisi elaborata nella relazione ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 che si riportano di seguito:

- *Positive circa le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;*
- *Positive relativamente alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;*
- *Positive in merito alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, in quanto la spesa sostenuta è relativamente contenuta.*

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

A norma dell'art. 19 comma 2 del d.lgs. 201/2022, gli affidamenti in house providing devono avere una durata massima quinquennale, salva la necessità di durata maggiore per l'ammortamento degli investimenti.

Atteso che la recente approvazione dei nuovi patti parasociali prevede anch'essa una durata quinquennale, si ritiene opportuno e congruo anche in rapporto al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario del contratto prevedere una durata del nuovo affidamento per un periodo di 5 anni, prevedendo l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni ove ricorressero le condizioni per la sua applicazione.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

Per i servizi a rete, al termine della procedura di affidamento andrà trasmesso, al fine di integrare la presente relazione, il piano economico-finanziario, volto in particolare per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 4). Andrà specificato se si è scelto di non seguire lo schema di piano economico finanziario pubblicato sul portale di ANAC, ove disponibile.

Atteso che si tratta di servizi non a rete avente durata non superiore a 5 anni, non vi è l'obbligo di elaborazione del piano economico-finanziario. Come indicato nelle Linee guida per la redazione del PEF Servizi pubblici locali non a rete approvate con Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 31/08/2023, nel caso di gestioni di servizi aventi durata limitata e che pertanto non richiedono un particolare sforzo d'investimento, l'elaborazione del piano economico-finanziario è facoltativa.

Pertanto, non ricorrendo tale obbligo, si opta di conseguenza di non seguire alcuno schema di piano economico finanziario prestabilito.

E.2 - Monitoraggio

Modalità e periodicità del monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti.

Come si già accennato, il contratto prevede precisi obblighi a carico della società finalizzati al monitoraggio dei servizi affidati, indispensabile per verificare l'andamento dei medesimi nel corso della loro esecuzione. Il monitoraggio è funzionale alla verifica qualitativa e quantitativa dei servizi svolti e si ritiene di fondamentale importanza per controllare l'operato della società.

Si rinvia al paragrafo B.1 della presente relazione ove sono elencati a mero titolo indicativo e non esaustivo gli obblighi a carico del gestore funzionali al monitoraggio dei servizi e si riportano di seguito i due che si ritengono di particolare rilevanza ai fini del periodico monitoraggio:

- rendicontazione con cadenza almeno annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio previsti dal contratto medesimo, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;
- trasmissione ogni quadrimestre di un rendiconto delle procedure avviate e concluse e degli introiti derivanti dall'attività amministrativa eseguita;

Rientra nell'attività di monitoraggio anche la fase del pagamento del corrispettivo da parte dell'ente alla società, che è tenuta a presentare il giustificativo di spesa riferito ai servizi svolti.

Come accennato, ogni obbligo contrattuale deve essere controllabile e verificabile sia ai fini del perseguimento degli obiettivi qualitativi che si intendono perseguire, sia ai fini del rispetto degli impegni contrattuali verso l'ente e verso l'utenza.

CONCLUSIONI

Nel 2015 il Comune di Ostellato all'atto del rinnovo dell'affidamento a favore di SECIF srl aveva elaborato una prima relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, ove in conclusione si confermava l'opportunità di affidare a SECIF Srl la gestione dei servizi di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali secondo il modello dell'in-house providing.

A chiusura della presente relazione, elaborata come accennato in premessa ai sensi del *d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3*, si esprimono le considerazioni finali che seguono.

La scelta della modalità di gestione dei servizi tra quelle previste dall'ordinamento è stata condotta tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi da prestare; gli obiettivi di qualità dei medesimi; i costi per l'ente locale e per gli utenti; i risultati prevedibilmente attesi sia in relazione alle diverse alternative o a esperienze paragonabili, sia dei risultati della gestione precedente dei medesimi servizi.

Si ritiene che la forma di gestione prescelta, ovvero quella dell'affidamento diretto a società in house alla Società SECIF S.r.l. della gestione in concessione dei *Servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e di manutenzione e custodia dei cimiteri del Comune di Ostellato*, costituisca l'opzione più vantaggiosa sia per il comune, sia per gli utenti, atteso che mediante la forma di gestione anzidetta è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche in rapporto ai costi per l'ente locale e per gli utenti che si considerano adeguati.

Inoltre, l'analisi elaborata nella presente relazione ha tenuto conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del *d.lgs. 201/2022* che conclude positivamente il giudizio di merito in esito alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale reso da SECIF srl; della compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e del modello di gestione del servizio in rapporto agli equilibri di bilancio dell'ente locale, rilevando che la spesa sostenuta è *relativamente contenuta*.

A riguardo della sussistenza dei requisiti europei e nazionali, come indicato nella Sezione C della presente relazione, sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore. In particolare sulla centralità del controllo analogo si richiama la recente approvazione e sottoscrizione da parte degli enti soci dei nuovi patti parasociali con cui si è inteso affermare e garantire il controllo analogo congiunto anche da parte dei soci che detengono quote di partecipazione "pulviscolari" permettendo loro di incidere sulle decisioni strategiche della società del capitale sociale.

Infine, con la presente relazione, si ritiene di aver dato conto sui vantaggi per la collettività derivante in particolare dal regime tariffario competitivo rispetto ad altri enti che è funzionale ad assicurare i caratteri di universalità ed economicità del servizio.